

Tammaro, Ciro

*Brevi profili storici della Bulla Episcopalis quale
atto giuridico-canonico medievale*

Anuario Argentino de Derecho Canónico Vol. XXI, 2015

Este documento está disponible en la Biblioteca Digital de la Universidad Católica Argentina, repositorio institucional desarrollado por la Biblioteca Central "San Benito Abad". Su objetivo es difundir y preservar la producción intelectual de la Institución.

La Biblioteca posee la autorización del autor para su divulgación en línea.

Cómo citar el documento:

Tammaro, C. (2015). Brevi profili storici della Bulla Episcopalis quale atto giuridico-canonico medievale [en línea], *Anuario Argentino de Derecho Canónico*, 21. Disponible en:
<http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/brevi-profilo-storici-bulla-tammaro.pdf> [Fecha de consulta:.....]

BREVI PROFILI STORICI DELLA BULLA EPISCOPALIS QUALE ATTO GIURIDICO – CANONICO MEDIEVALE

CIRO TAMMARO

SUMARIO: I. Considerazioni preliminari generali. II. Le diverse tipologie di bolla e l'origine dell'istituto. III. La bolla episcopale: a) evoluzione storica, casistica e caratteristiche. b) strumento visibile di estrinsecazione natura sua della potestà di giurisdizione ecclesiastica. Rilievi conclusivi.

RESUMEN: La presente nota realiza un estudio sobre la definición y evolución histórica de la bula episcopal como acto jurídico – canónico desde sus orígenes en el Medioevo. Se señala que pronto el uso de este instrumento se convirtió en norma en las diócesis del Imperio romano y en las eparquías orientales para concluir demostrando que el recurso a la misma constituyó el procedimiento característico para el ejercicio de la jurisdicción episcopal.

PALABRAS CLAVE: bula; Imperio romano, medioevo.

ABSTRACT: the current article studies the definition and development of the episcopal bull as a juridical-canon act from its origins in Middle Age. It is pointed that the use of this tool soon became a rule in the Roman Empire's dioceses and also in the Eastern ones. The article concludes by demonstrating that the utilization of the episcopal bull was the typical procedure in the exercising of episcopal jurisdiction.

KEY WORDS: bull; Roman Empire; Middle Age

I. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI GENERALI

Il termine «bolla», in linea generale, designa il sigillo di metallo diffusosi, a partire dal Medioevo, nelle cancellerie ecclesiastiche, imperiali e regie

allo scopo di sigillare gli atti legislativi e amministrativi e, in tal modo, al fine di autenticarli¹.

Di conseguenza, l'uso della bolla per sigillare gli atti giuridici ha avuto come conseguenza che tale denominazione si è estesa, nell'uso comune e nella prassi diplomatica, agli stessi atti vidimati con la bolla².

Anche in epoca moderna i provvedimenti ufficiali di Pontefici, Vescovi e Prelati hanno continuato ad essere designati come bolle, malgrado non fossero più forniti di un sigillo metallico essendo, viceversa, contrassegnati solo da un marchio ottenuto con un timbro passato nell'inchiostro, riprodotto, comunque, l'antica tipologia delle bolle³.

Il metallo usato per le bolle era generalmente il piombo, ma potevano essere usati, per atti particolarmente solenni, anche l'oro e, in casi eccezionali, l'argento; nella cancelleria imperiale bizantina questi due tipi di bolla venivano chiamati rispettivamente *chrysóbullo* e *argyróbullo*, mentre la bolla di piombo era detta *molybdóbullo*. Anche in questi casi l'uso dei termini si estendeva agli atti stessi, sigillati o *bollati*⁴.

La bolla aveva, in genere, impresse ambedue le facce. Spesso una presentava la figura con il nome di chi sigillava, mentre sull'altra poteva essere ripetuto lo stesso nome o una leggenda, che accompagnava simboli o immagini di vario genere, ricollegabili all'autorità ed alle funzioni del sigillante⁵.

1. «El término bula indica en sentido propio el sello de plomo que va pendiente de los documentos, incluidos los papales, y solo con el tiempo se aplicó, por extensión, a algunos tipos de documentos, concretamente pontificios...El empleo de la bula de plomo, de origen bizantino, fue adoptado por los papas al menos ya desde el siglo VI y se mantiene vigente en nuestros días. El original más antiguo que se conoce pertenece al Papa Adeodato I (615-618) y se conserva en el Medallero Vaticano...» (UNIVERSIDAD DE NAVARRA, FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO, INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA, *Diccionario General de Derecho Canónico* [DGDC], vol. I, Pamplona, 2013, 768).

2. Sull'istituto della bolla, in generale, vedi J. VON PFLUGK-HARTUNG, *Die Bullen der Päpste bis zum Ende des zwölften Jahrhunderts*, Gotha, 1901, nonché C. SERAFINI, *Le monete e le bolle plumbee del medagliere vaticano*, 4 voll., Milano, 1910-1928.

3. In tal senso C. SERAFINI, *Le monete e le bolle plumbee*, vol. I, 346-347; vedi altresì W. EITEL, *Über Blei- und Goldbullen im Mittelalter. Ihre Herleitung und ihre erste Verbreitung*, Freiburg im Brsg., 1912, 169.

4. «La bula papal, normalmente en plomo –a lo largo de los siglos se conocen muy pocas excepciones en oro–, que al inicio era de dimensiones muy reducidas (con un diámetro de 3/ 3,5 cm. aprox.), se hizo más voluminosa en los siglos XVII-XX, para volver a unas dimensiones modestas a partir de Pío XII» (UNIVERSIDAD DE NAVARRA, *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. I, 768).

5. Così G. SCHLUMBERGER-F. CHALANDON-A. BLANCHET, *Sigillographie de l'Orient latin*, Paris, 1943, 214-215.

A parte casi del tutto straordinari, la bolla era sempre pendente e legata all'atto per mezzo di lacci. La diversità dei materiali usati per i lacci fece sì che la cancelleria pontificia si distinguesse molto presto per gli atti bollati con lacci di seta (*cum filo serico*), rispetto a quelli con cordicelle di canapa (*cum filo canapis*), in uso nelle cancellerie episcopali, in vari colori, connessi alla diversa solennità dell'atto ed a molteplici forme diplomatiche⁶.

II. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BOLLA E L'ORIGINE DELL'ISTITUTO

A seconda del metallo usato, la bolla si presentava in forme molto differenziate, che, di norma, valevano a distinguere le autorità che le emanavano.

La bolla di piombo –a differenza di quella in cera, in uso nelle cancellerie imperiali e regie– era originariamente adottata sia nelle cancellerie pontificie che in quelle episcopali ed era formata da un disco metallico, pieno e relativamente spesso, nel quale erano serrati i lacci che la legavano all'atto⁷.

A differenza dei sigilli di cera, in cui l'impronta era ottenuta mediante una semplice pressione della matrice sul pane di cera, la bollatura mediante bolla di piombo necessitava dell'uso di uno strumento particolare (il «ferro per bollare», detto in greco *bulloterion*), costituito da due parti unite a forma di X per mezzo di un perno, a mo' di tenaglia; la più corta era munita di ganasce in cui si trovavano, uno di fronte all'altro, il dritto e il rovescio della matrice; la più lunga serviva da impugnatura⁸.

Sul metallo, forato diametralmente per consentire il passaggio dei lacci e stretto tra queste ganasce, l'immagine veniva impressa sulle due facce con un colpo di martello, come nel sistema dei ferri da ostia e da cialda.

A partire dal Rinascimento, nelle cancellerie pontificie ed episcopali si trovava abitualmente utilizzata a questo scopo una macchina, c.d. «pressa per bolla».

6. «La *bulla* pendía de los documentos (*privilegia y litterae* de diversas clases) mediante hilos de varios colores (prevalcieron el rojo y el amarillo) de seda (*litterae cum filo serico*) o lino (*litterae cum filo canapis*) o tiras de pergamino (tal vez a partir de Gregorio VII), y se obtenía con la impresión de dos matrices fijadas en un instrumento a modo de tenaza...» (UNIVERSIDAD DE NAVARRA, *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. I, 768-769).

7. Sul punto, ampiamente, G. BATELLI, voce *Bolla*, in «Enciclopedia cattolica», II, Città del Vaticano, 1949, 1778-1779.

8. Vedi in merito R. LAURENT, *Le corpus des sceaux de l'empire byzantin*, vol. 4, Paris, 1963-1972, 89-90.

re»: ne è un' eccellente testimonianza quella costruita da Bramante (conservata a Roma, presso i Musei Vaticani)⁹.

Le bolle d'oro, pure utilizzate per lo più solo da alcune cancellerie pontificie –a causa dell'alto costo del metallo–, erano invece costituite, salvo casi particolari, da due sottili lamine destinate a ricevere separatamente l'impronta della matrice e, quindi, unite in modi diversi, a seconda della specifica cancelleria e delle diverse epoche.

In alcuni esemplari, uno dei dischi appariva poco più largo e il bordo era piegato in modo da formare quasi il fondo di una piccola scatola, il cui coperchio era costituito dall'altro disco; a volte una piccola saldatura assicurava la tenuta delle due parti della bolla¹⁰.

Generalmente alcuni piccoli perni o tenoni permettevano di tenere separate le due facce evitando che si schiacciassero; attorno ad essi potevano anche essere avvolti i lacci.

L'interno era riempito di una sostanza destinata sia a dare peso alla bolla e a tenere unite le due facce, oltre che a tenere fermi i lacci: si trattava in genere di cera o, a volte, di un misto di cera, pece e gesso, che si componevano in proporzione variabile¹¹.

La Grecia classica –come tutto l'Oriente protostorico– aveva conosciuto l'uso della *cretula* (o *búlla*) in terra argillosa (e forse, in tarda epoca, anche in cera), di cui rimangono parecchi esemplari, insieme a importanti raccolte di pietre dure intagliate e di cammei, che servirono da matrici¹².

In un'epoca difficilmente precisabile –che comunque sembra essere relativamente tarda– piccoli sigilli di piombo cominciarono a essere apposti su atti o lettere, ma solo a partire dal sec. VI° si hanno le prime testimonianze, meno rare e sporadiche, di tale peculiare uso.

9. Sull'argomento cf. P. E. SCHRAMM, *Karl der Grosse im Lichte seiner Siegel und Bullen sowie der Bild- und Wortzeugnisse über sein Aussehen*, in KARL DER GROSSE, *Lebenswerk und Nachleben*, I, *Persönlichkeit und Geschichte*, a cura di H. Beumann, Düsseldorf, 1965, 17-18; R. KAHSNITZ, *Siegel und Goldbullen*, in AA.VV., *Die Zeit der Staufer. Geschichte, Kunst, Kultur*, I, Stuttgart, 1977, 94-97.

10. Cf. diffusamente, sul tema, AA.VV., *Le bolle d'oro dell'Archivio Vaticano*, a cura di P. Sella (Inventari dell'Archivio Segreto Vaticano, II), Città del Vaticano, 1934, 68-71.

11. Vedi P. SELLA, *I sigilli dell'Archivio Vaticano*, vol. III, Città del Vaticano, 1937-1964, 157-159.

12. R.H. BAUTIER, *Le cheminement du sceau et de la bulle, des origines mésopotamiennes au XIIIe s. occidental*, in «Revue française d'héraldique et de sigillographie», 54-59 (1984-1989), 45-57.

Fu, infatti, solo dall'età di Giustiniano (527-565) che la cancelleria imperiale e, parallelamente, ma solo in seguito e non prima del sec. VII°/VIII°, le cancellerie episcopali bizantine cominciarono a servirsi in modo relativamente sistematico di sigilli, in precedenza quasi del tutto assenti negli atti ufficiali¹³.

Da questo momento la bollatura degli atti –effettuata con il piombo, l'oro ed eventualmente l'argento, a seconda dell'importanza dell'atto– divenne una delle caratteristiche più significative della diplomazia bizantina, laica ed ecclesiastica¹⁴.

Ben presto, pertanto, sull'esempio della cancelleria imperiale, sia i magistrati che i Vescovi e, in genere, tutti i rappresentanti delle classi dominanti (*dynatoi*) adottarono l'uso di bollare con il piombo atti e lettere¹⁵.

Malgrado gli atti originali sopravvissuti siano rari, i piccoli piombi che li convalidavano si sono conservati in quantità relativamente notevole, cosicché i relativi *corpora* sono una fonte essenziale per la conoscenza dei nomi delle circoscrizioni amministrative e religiose, delle strutture pubbliche, abbazie, magistrati, prelati, e così via.

La diffusione della bollatura degli atti si estese non solo nei territori dell'impero bizantino, in Europa e in Asia Minore, ma anche a tutti i paesi del Mediterraneo sottoposti all'autorità del basileus o, più generalmente, gravitanti sotto l'influenza politica di Bisanzio¹⁶.

A Roma, non soltanto i notai bollavano i documenti, ma il Papa stesso convalidava tutti i propri atti esclusivamente con una bolla, fino a quando, nel sec. XIII°, non venne introdotto l'uso dell'anello piscatorio impresso sulla cera, peraltro utilizzato solo in modo occasionale¹⁷.

13. *Ibid.*, 46-47.

14. Così G. SCHLUMBERGER, *Sigillographie de l'Empire Byzantin*, Paris, 1884 (rist. anast. Torino, 1963), 300-301.

15. *Ibid.*, 302-304.

16. *Ibid.*, 307, 313.

17. Per quanto concerne l'iconografia della bolla pontificia, è interessante il seguente passo del DGDC: «La iconografía de las *bullae* varió mucho hasta Pascual II (1099-1118), cuando se estabilizó en su forma clásica: en un lado aparecen las cabezas de los apóstoles Pedro y Pablo, con las inscripciones S. PE(trus), S. PA(ulus), y, en el lado opuesto, el nombre del Pontífice con su ordinal: por ejemplo, PAVLVS PP. II. El mismo Pablo II Barbo (1464-1471) constituye una excepción a esta regla, pues introdujo durante su pontificado una bula que representaba en un lado una imagen de una audiencia, con el Pontífice rodeado de cardenales, y en el lado opuesto las figuras de cuerpo completo de los apóstoles Pedro y Pablo» (UNIVERSIDAD DE NAVARRA, *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. I, 768).

Si conserva il disegno di una bolla pontificia del 555-556, oggi perduta, mentre il più antico esemplare pervenuto, staccato dal documento originario, è una bolla di Giovanni III (560-575)¹⁸.

Si può dunque presumere che la bollatura degli atti pontifici sia nata contemporaneamente a quella degli atti imperiali di età giustiniana, anche se la più antica bolla pontificia conservatasi, ancora unita al proprio documento, risale solo al 746¹⁹.

Va, peraltro, precisato che, almeno originariamente, in occidente la bollatura metallica fu normalmente espressione del potere ecclesiastico, pontificio ed episcopale, mentre l'uso del sigillo di cera fu sinonimo del potere laico, di re e principi, con la conseguenza che tale dicotomia mirò ad identificare la posizione ed il ruolo di ciascun potere locale nell'ambito del famoso *conflitto tra le due spade*, con i tipici connotati che quest'ultimo assunse nelle sue manifestazioni storiche (la lotta per le investiture, la faida tra guelfi e ghibellini, ecc.).

III. LA BOLLA EPISCOPALE

a) Evoluzione storica, casistica e caratteristiche

La bollatura divenne ben presto la regola anche nelle diocesi dell'impero romano e nelle eparchie orientali: per quanto riguarda in particolare Ravenna, si conoscono la bolla di un Vescovo del sec. VII° e alcune bolle notarili.

Le bolle episcopali più antiche, oggi conservate, provenienti dall'Italia Meridionale, furono, invece, opera dell'Arcivescovo di Taranto²⁰.

18. Cf. T. FRENZ, *I documenti pontifici nel Medioevo e nell'Età Moderna*, (ed. italiana di Sergio Pagano), Città del Vaticano, 1989, 48-49.

19. Così H. BRESSLAU, *Manuale di diplomazia per la Germania e l'Italia*, Roma, 1998, 276-278. Per quanto concerne la nozione ed il contenuto della bolla pontificia, viene ancora correttamente evidenziato: «...en su sentido habitual el término bula indica cualquier documento del Papa dotado de sello de plomo y es, por tanto, muy genérico. Todas las bulas indican en la *intitulatio* el nombre del Pontífice, seguido del título *servus servorum Dei*, que los Papas usan normalmente desde san Gregorio Magno. Le sigue la *inscriptio*, que puede contener el nombre y título del destinatario, o bien ser substituido por una fórmula genérica (*litterae patentes*) del tipo: *Ad perpetuam (futuram) rei memoriam, Ad sempiternam rei memoriam, Ad certitudinem presentium et memoriam futurorum*, u otras similares. Siempre se confeccionan en pergamino (de distinto formato, según el texto que debía acoger), y el sello consiste en la normal bula de plomo, que cuelga de un hilo de seda o de lino, según los casos»(UNIVERSIDAD DE NAVARRA, *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. I, 769).

20. Cf. P. M. BAUMGARTEN, *Aus Kanzlei und Kammer. Erörterungen zur kurialen Hof- und Verwaltungsgeschichte im XIII., XIV und XV Jahrhundert*, Freiburg im Br., 1907, 45.

Ai secc. VIII°-IX° risalgono bolle degli Arcivescovi di Napoli, di Catanzaro, di Taormina, di Calabria e del metropolita di Catania.

In tutti questi territori, la bolla di metallo fu utilizzata per secoli, a differenza delle diocesi dei paesi dell'Europa settentrionale dove si registrò, invece, prevalentemente l'uso del sigillo in cera²¹.

Ancora con una bolla, pure perfettamente conservata, vennero sigillati nel corso dei secc. XI° e XII° gli atti degli Arcivescovi di Bari (dal 1031), di Trani, di Napoli, di Calabria e di Messina, così come quelli del Vescovo di Cefalù e delle Chiese di Palermo, di Agrigento e di Mazara, fino alla fine del sec. XII°²².

Nelle città i principi presero, pertanto, ad imitare la bollatura metallica già adottata dalle gerarchie religiose, come forma di devozione o di fedeltà a questo o quel prelato.

Fu così che a Venezia venne introdotto, verosimilmente dal 1130 e comunque a partire dal 1145, il sistema di bollatura alla maniera bizantina, che perdurò fino alla caduta della Serenissima nel 1797; dal 1212 il governo veneziano utilizzò anche la bolla d'oro, avendo ereditato in parte i poteri e i domini del *basiléus* bizantino²³.

Anche i sovrani angioini, da Carlo I alla regina Giovanna, ancora nei secc. XIII° e XIV° bollavano con il sistema metallico alcuni dei loro atti.

Gli stessi Ordini militari od ospitalieri, fondati in Oriente al tempo delle Crociate e del regno latino di Gerusalemme – Templari, Ospitalieri, Cavalieri del Santo Sepolcro – adottarono, fin dalle origini, la bollatura metallica dei propri atti, tradizione che si conservò fino al sec. XIV° e, in alcuni casi – per esempio ad opera del Gran Maestro degli Ospitalieri –, ancora oltre²⁴.

Senza dubbio, la forte influenza esercitata dalla cancelleria pontificia spiega la ragione per cui anche le cancellerie episcopali ricorrevano alla bollatura metallica; una delle più antiche testimonianze è, nel sec. IX°, la sigillatura degli atti episcopali di Hildesheim²⁵.

21. J. VON PFLUGK-HARTTUNG, *Die Bullen der Päpste*, 91-93.

22. In tal senso R. LAURENT, *Les Bulles non pontificales conservées en Belgique*, in «Miscellanea archivistica», 15 (1977), 20-29.

23. Sull'argomento, assai dettagliatamente, vedi M. ROSADA, "Sigillum Sancti Marci". *Bolle e sigilli di Venezia*, in AA.VV., *Il sigillo nella storia e nella cultura*, a cura di S. Ricci, Roma, 1985, 109-148; B. CECCHETTI, *Le bolle dei dogi*, Venezia, 1888, 131-139.

24. Così E. CLAVES-BOÛAERT, voce *Bulle*, in «Dictionnaire de Droit Canonique», II, 1937, 1126-1132.

25. Cf. R. KAHSNITZ, *Siegel und Goldbullen*, 111-114.

Nel sec. XI^o, al tempo in cui il papato era direttamente sottomesso all'autorità imperiale e la cancelleria pontificia era presumibilmente diretta dall'Arcivescovo di Colonia, questi bollò i propri atti come era uso a Roma; il suo esempio fu seguito, tra gli altri, dall'Arcivescovo di Brema e di Amburgo e, più tardi, nel 1206, dal Vescovo di Halberstadt²⁶.

Nella penisola iberica, sotto la diretta influenza della cancelleria pontificia, le diocesi ispaniche adottarono il sistema della bolla pontificia per alcuni atti giuridici, mentre le loro cancellerie si ispirarono al privilegio pontificio per redigere privilegi solenni dotati della rota e recanti, insieme alla firma del re, le sottoscrizioni elencate in colonne dei Vescovi e dei altri prelati: era questa la tipologia del c.d. «privilegio rodado», in uso fino al Rinascimento²⁷.

Fu forse intorno al 1225, che l'uso della bolla pontificia ebbe inizio nella diocesi di León; un documento testimonia infatti che il Vescovo fece risigillare con una bolla di piombo atti che aveva precedentemente spedito con un sigillo in cera, adducendo a motivo il fatto che il piombo era meno fragile e meno soggetto a danni rispetto alla cera²⁸.

A loro volta le cancellerie delle diocesi castigliane adottarono molto presto questo tipo di sigillatura degli atti solenni e il loro esempio fu seguito, nel corso del sec. XIII^o, dalle cancellerie dei Vescovi di Portogallo, di Aragona e di Maiorca, con una felice combinazione tra il privilegio ispanico più antico e il modello pontificio (bolla metallica e privilegio rodado)²⁹.

Per quanto riguarda le diocesi francesi, queste erano equamente divise tra quelle che fruivano della bollatura metallica e quelle che utilizzavano il sigillo in cera proveniente dal Nord³⁰.

Gradualmente, tuttavia, l'esempio delle diocesi che fruivano della bollatura metallica –espressione della *potestas* pontificia– prese ad influenzare, a sua volta, in modo molto netto le diocesi delle coste provenzali e della Linguadoca, più fedeli a Roma.

Si può così constatare che, quasi simultaneamente, tra il 1151 e il 1184 –date attestate dai documenti conservati– l'arcivescovo di Narbona ed il vescovo

26. *Ibid.*, 122; vedi peraltro, sulla stessa tematica, C. SERAFINI, *Le monete e le bolle plumbee*, vol. I, 145-146.

27. Vedi sulla questione P. M. BAUMGARTEN, *Aus Kanzlei und Kammer*, 79-81.

28. Così R. LAURENT, *Les Bulles non pontificales*, 70-72.

29. *Ibid.*, 74.

30. In tal senso E. CLAVES-BOÛAERT, voce *Bulle*, 1130, nonchè R.H. Bautier, *Le cheminement du sceau et de la bulle*, 52-53.

di Nîmes, adottarono la bolla di piombo, ricusando il sigillo di cera in uso nella cancelleria regia³¹.

Le altre diocesi della Francia meridionale progressivamente ne seguirono l'esempio: ad Arles sono documentate numerose bolle metalliche a partire dal 1202, e lo stesso avvenne ad Avignone, per lo meno a partire dal 1216³².

In quegli anni, e comunque anteriormente alla metà del sec. XIII^o, si ebbero bolle metalliche non solo nelle diocesi di Marsiglia, Tarascona, Vaison, Brignoles, ma anche nelle cancellerie dei principi e dei signori nobili che intendevano così manifestare la propria fedeltà al Papa.

Così la bolla divenne il modo usuale di sigillatura per le giurisdizioni francesi meridionali, sia ecclesiastiche che laiche, da quella del Vescovo di Avignone a quella di Alfonso di Poitiers e, quindi, a quella di Filippo di Borgogna detto l'Ardito, per i loro possedimenti indivisi³³.

Muovendo dalle coste mediterranee, il sistema della bollatura si estese, secondo tale logica, lentamente all'intera Linguadoca, ove venne usato nel 1261 dalla municipalità di Montpellier, come pure dalla cancelleria dei Vescovi di Maguelonne e dai signori di Anduze.

D'altra parte, la diffusione della bollatura metallica si espanse anche verso il Nord, lungo il Rodano, giungendo in contatto con le aree in cui predominava invece l'uso del sigillo di cera; la bolla si impose a Die e Montélimar; l'arcivescovo di Lione l'adottò almeno fin dal 1192, usandola congiuntamente a sigilli di cera fino al 1255³⁴.

Penetrò anche nel Forez e nel Beaujolais: all'inizio del sec. XIII^o raggiunse il baliato di Marvejols, centro del *pariage* reale di Gévaudan, dove già nel 1247 il consolato di Châteauneuf-de-Randon bollava i suoi atti³⁵.

Alla metà del sec. XIII^o si ebbe, in definitiva, in Europa, dal punto di vista geografico, una tripartizione dei sistemi di sigillatura, secondo i seguenti criteri:

- a) alcune diocesi poste sulle rive del Mediterraneo, situate nelle località della Spagna meridionale e dell'Africa settentrionale, usavano un'impronta di inchiostro ottenuta mediante timbratura, restando influenzate in ciò dalla cultura e dalla diplomazia araba;

31. Questo dato è fornito da J. VON PFLUGK-HARTTUNG, *Die Bullen*, 98-99.

32. Vedi G. SCHLUMBERGER-F. CHALANDON-A. BLANCHET, *Sigillographie*, 141-144.

33. T. FRENZ, *I documenti pontifici*, 29.

34. In tal senso P. SELLA, *I sigilli dell'Archivio Vaticano*, vol. III, 199.

35. *Ibid.*, 200-201.

- b) le diocesi ed i regni dell'impero bizantino e dell'impero latino di Costantinopoli, il regno latino di Gerusalemme e i regni di Cipro e di Armenia, le città marittime di Venezia, Genova e Pisa e i loro emuli dell'interno, le diocesi dell'Italia meridionale, della Sicilia e della Sardegna, delle coste provenzali e della Linguadoca e, risalendo il Rodano, di Lione, nonché dei regni ispanici e, ovviamente, il Papato –una vasta area quindi comprendente tutte le coste del Mediterraneo occidentale– autenticavano gli atti, o quanto meno quelli più solenni, con una bolla di piombo;
- c) nei paesi del Nord Europa dominava, sia nelle giurisdizioni ecclesiastiche che laiche, quasi incontrastato il sigillo di cera, tranne che per gli atti eccezionali dell'imperatore e dei sovrani dei regni vicini.

Nelle diocesi della Spagna e dell'Italia il generale predominio della bolla metallica appariva comunque affiancato dal contemporaneo uso del sigillo di cera per documenti di minore solennità; mentre nell'Italia del Nord esso venne addirittura sovrastato dalla prassi di autenticare gli atti con il sigillo in cera, diffusa prima dall'Est germanico verso l'Ovest, e successivamente dal Nord lotaringio verso il Mezzogiorno mediterraneo, in una progressione favorita dalla continua spinta dell'influenza laica e ghibellina, francese e angioina, sull'area mediterranea³⁶.

Per spiegare il secolare uso della bolla di piombo e la difficile acclimatazione del sigillo di cera nelle diocesi della zone mediterranee meridionali, bisogna tenere presenti non solo le circostanze storiche esposte sopra –tradizione ellenica e bizantina, mito imperiale, prestigio del Papato romano, influenza economica di Venezia e delle repubbliche marinare italiane– ma anche due condizioni materiali³⁷.

Prima di tutto, i giacimenti di piombo sfruttati nel Medioevo si trovavano in particolare nei territori legati a Bisanzio, nei Balcani, in Sardegna e nella Spagna meridionale, mentre l'Europa del Nord ne era praticamente sprovvista, se si eccettuano le miniere della Cornovaglia, le cui relazioni commerciali con il continente peraltro furono per lungo tempo quasi inesistenti³⁸.

Inoltre, la cera naturale mal si adattava ai paesi caldi: con il calore essa tende infatti a deformarsi, se non addirittura a sciogliersi, ad ammuffire per il caldo umido e in ogni caso ad attaccarsi alle materie con cui viene in contatto³⁹.

36. Così E. CLAVES-BOÛAERT, voce *Bulle*, 1131.

37. R. KAHSNITZ, *Siegel und Goldbullen*, 26; W. EITEL, *Über Blei*, 233-234.

38. H. BRESSLAU, *Manuale di diplomatica*, 51.

39. *Ibid.*, 276.

Le effigi adottate per le bolle episcopali furono in complesso abbastanza stereotipate, come del resto quelle che si trovavano sui sigilli in cera; inoltre in tutte le cancellerie diocesane l'effigie, una volta stabilita, si mantenne in genere e a lungo invariata⁴⁰.

I simboli presenti più frequentemente, come nel caso dei sigilli di cera, furono ovviamente di natura religiosa (l'effigie della Vergine o di un santo o, ancora, una scena agiografica) accompagnati da brevi leggende circolari identificative di quella specifica diocesi, o di quel particolare Vescovo o prelado⁴¹.

La bolla episcopale di Firenze, tanto per citare un solo caso a titolo puramente esemplificativo, recava sul recto l'effigie di S. Giovanni benedicente, con l'asta crucifera e circondato dalla leggenda circolare *Archidioecesis florentina*.

b) Strumento visibile di estrinsecazione «natura sua» della potestà di giurisdizione ecclesiastica

A proposito degli ideogrammi stilizzati nelle bolle, vale la pena soffermarsi brevemente, infine, sulla natura della bolla episcopale quale manifestazione tangibile della potestà di giurisdizione dei Vescovi diocesani o dei prelati posti a capo delle circoscrizioni particolari equiparate o assimilate alle diocesi.

La bolla fin dal Medioevo rappresentò, infatti, l'atto tipico che esprimeva o, ancora meglio, incorporava materialmente *ictu oculi* la predetta potestà del Vescovo o prelado emanante, sancendone ufficialmente ed indiscutibilmente *coram populo* la titolarità e la legittimazione al relativo esercizio in un determinato territorio o altro ambito di competenza.⁴²

La potestà di giurisdizione ecclesiastica era naturalmente comprensiva, all'epoca, tanto di poteri di natura spirituale che temporale, essendo appunto la dimensione del suo esercizio localizzata in un contesto sia religioso che socio-politico per via del ruolo centrale assunto dall'istituzione ecclesiastica nella società civile⁴³.

Il citato aspetto venne adeguatamente trattato nel famoso Concilio I di Nicea (325) dove, al can. VIII, veniva sancito il noto principio teologico-giuridico

40. P. M. BAUMGARTEN, *Aus Kanzlei und Kammer*, 111.

41. W. EITEL, *Über Blei*, 235.

42. Vedi, sul tema, le argomentazioni esposte dettagliatamente in C. TAMMARO, *La giurisdizione episcopale nell'Alto Medioevo. Riflessioni sul principio "un solo Vescovo per città" sancito dal can. VIII del Concilio di Nicea I (325)*, in *Ius Canonicum*, 92 (2006), 623-636.

43. COSÌ R. LAURENT, *Les Bulles non pontificales*, 63-64.

un solo Vescovo per città, consacrando in tal modo il criterio dell'unità territoriale nell'esercizio della giurisdizione⁴⁴.

Pur non volendo soffermarci in questa sede, per ovvi motivi di tempo e di spazio, sull'analisi di tale complesso principio, pare opportuno soltanto chiarire che, nella tradizione della Chiesa romana, l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica nelle Chiese particolari è stato ispirato, fin dai tempi più antichi, ad una disciplina di rigorosa unità che trovava la sua fonte nella *missio canonica* conferita dal Papa a questo o quel pastore locale in una data porzione di territorio, in regime di esclusività o, eventualmente, in concorso con altrettanti pastori titolari di giurisdizioni distinte per rito, lingua, nazionalità o per altri fattori di tipo personale⁴⁵.

Si pensi, in tale seconda ipotesi, al caso frequente, spesso di carattere transitorio, del Vescovo diocesano chiamato a svolgere contemporaneamente il ruolo di Amministratore apostolico in un'altra diocesi; al Vescovo coadiutore o ausiliario; o, addirittura, allo stesso Vescovo diocesano che, in modo stabile, svolgesse anche il ruolo di Ordinario castrense⁴⁶.

La suddetta *missio canonica* costituiva, invero, la fonte assoluta della potestà di giurisdizione, indipendentemente da un'eventuale (e, a tal fine, non necessaria) consacrazione episcopale⁴⁷.

Nondimeno, la bolla costituiva, sul piano della prassi concreta dei rapporti sociali e giuridici, la prova inequivocabile dell'esistenza, in capo ad un determinato Vescovo o prelado, di una determinata potestà di giurisdizione, quale effetto o manifestazione tipica, visibile, della medesima potestà e valeva a distinguerla da una diversa potestà, in capo ad un altro Vescovo o prelado, concorrente con la prima.

Il criterio dell'unità della giurisdizione, infatti, veniva affermato, rappresentato e tutelato a livello locale, in modo tangibile, tramite appunto il provve-

44. 1. Cf. J. HERVADA, *Significado actual del principio de la territorialidad*, in *Fidelium Iura*, 2 (1992), 221-239; J. HERVADA, *La incardinación en la perspectiva conciliar*, in *Ius Canonicum*, 7 (1967), 479-517.

45. Cf. J. MEYENDORFF, *Sommes-nous vraiment l'Église une? Un seul évêque dans la même ville*, in *IDEM, Orthodoxie et catholicité*, Paris, 1965, 106-107; J. M. TILLARD, *L'Église locale. Ecclésiologie de communion et catholicité*, Paris, 1995, 282. Cf., sulla questione, anche IOANNES PAULUS PP. II, *Litt. enc. Ut omnes unum sint*, diei 25 maii 1995, in *AAS*, 87 (1995) 921-983.

46. Sul punto cf. F. OCÁRIZ, *Unità e diversità nella comunione ecclesiale*, in «*Ius Ecclesiae*», 5 (1993), 392-395, nonché J. R. VILLAR, *Las formas del ministerio episcopal al servicio de la misión*, in *Ius Canonicum*, 39 (1999), 555-573.

47. Cf. in merito J. I. ARRIETA, *Considerazioni sulla giurisdizione ecclesiastica determinata per via di convenzione ex can. 296 CIC*, in *Ius Canonicum*, volumen especial (1999), 175.

dimento caratteristico che *conteneva* e *trasportava* la potestà di giurisdizione episcopale, ovvero la bolla, intesa sia come sigillo riproducente l'immagine, effigie o denominazione distintiva (serie di parole o leggenda) di un determinato Vescovo, sia come provvedimento ed, infine, quale documento tipico munito di tale sigillo⁴⁸.

Del resto, l'esigenza di un'affermazione solenne, nel Concilio di Nicea I, del principio *un solo Vescovo per città* –consacrato, di fatto, come parametro di regolamentazione dell'organizzazione ecclesiastica, già dagli albori della Chiesa e ribadito formalmente in altri Concili (Costantinopoli, Antiochia, Arlés, ecc.)– nacque allo scopo di prevenire o risolvere conflitti di giurisdizione e fu indice verosimile delle difficoltà dei Vescovi nell'adattarsi all'osservanza, appunto, di quelle specifiche norme consuetudinarie che, da tempo immemore, impedivano loro l'esercizio indifferenziato della potestà di giurisdizione, fuori o dentro il rispettivo territorio, sia sui propri sudditi che sui sudditi altrui⁴⁹.

Ciò massimamente in un'epoca in cui –nei secc. IV-V– si stava assestando la ripartizione territoriale nell'organizzazione della Chiesa ed i relativi limiti della strutture comunitarie ecclesiastiche erano imprecisi per via dell'istituzione graduale di nuove diocesi nello spazio geografico appartenente ad altre più estese e antiche, oppure in territori non abitati da cristiani, o di nuova evangelizzazione⁵⁰.

Pertanto, proprio lo strumento della bolla episcopale svolse la fondamentale funzione di permettere, nella dimensione giuridico-canonica, per motivi teologici oltre che di tutela dell'ordine pubblico, l'esercizio pacifico e disciplinato della giurisdizione ecclesiastica locale.

RILIEVI CONCLUSIVI

Si riassume e conclude. Nelle presenti note si è definita la nozione e ripercorso lo sviluppo storico della bolla episcopale come atto giuridico-canonico, a partire dalla sua origine in epoca medievale. Si è avuto modo di rilevare che il termine «bolla», in linea generale, designa il sigillo di metallo diffusosi, a parti-

48. In tal senso R. LAURENT, *Les Bulles non pontificales*, 64.

49. Sulla tematica del rapporto di giurisdizione personale e territoriale durante il Medioevo, in generale, cf. C. TAMMARO, *Appunti sulla natura e struttura del rapporto di giurisdizione tra Pastore e fedeli nella tradizione evangelica e nella dottrina teologico-canonica medievale*, in *Fidelium Iura*, 14 (2004), 161-182.

50. Cf. in proposito A. GARCÍA Y GARCÍA, *Historia del Derecho canónico. El primer milenio*, Salamanca, 1967, 217; J. GAUDEMET, *L'Église dans l'Empire romain (IV-V siècles)*, Paris, 1958, 327.

re dal Medioevo, nelle cancellerie ecclesiastiche, imperiali e regie allo scopo di sigillare gli atti legislativi e amministrativi e, in tal modo, al fine di autenticarli.

Il metallo usato per le bolle era generalmente il piombo, ma potevano essere usati, per atti particolarmente solenni, anche l'oro e, in casi eccezionali, l'argento.

A seconda del metallo usato, la bolla si presentava in forme molto differenziate, che, di norma, valevano a distinguere le autorità che le emanavano. La bolla di piombo –a differenza di quella in cera, in uso nelle cancellerie imperiali e regie– era originariamente adottata sia nelle cancellerie pontificie che in quelle episcopali ed era formata da un disco metallico, pieno e relativamente spesso, nel quale erano serrati i lacci che la legavano all'atto. La bollatura mediante bolla di piombo necessitava dell'uso di uno strumento particolare, costituito da due parti unite a forma di X per mezzo di un perno, a mo' di tenaglia; la più corta era munita di ganasce in cui si trovavano, uno di fronte all'altro, il dritto e il rovescio della matrice; la più lunga serviva da impugnatura.

Le bolle d'oro, pure utilizzate per lo più solo da alcune cancellerie pontificie –a causa dell'alto costo del metallo–, erano invece costituite, salvo casi particolari, da due sottili lamine destinate a ricevere separatamente l'impronta della matrice e, quindi, unite in modi diversi, a seconda della specifica cancelleria e delle diverse epoche.

In alcuni esemplari, uno dei dischi appariva poco più largo e il bordo era piegato in modo da formare quasi il fondo di una piccola scatola, il cui coperchio era costituito dall'altro disco; a volte una piccola saldatura assicurava la tenuta delle due parti della bolla.

La diffusione della bollatura degli atti si estese non solo nei territori dell'impero bizantino, in Europa e in Asia Minore, ma anche a tutti i paesi del Mediterraneo sottoposti all'autorità del *basiléus* o, più generalmente, gravitanti sotto l'influenza politica di Bisanzio. A Roma, non soltanto i notai bollavano i documenti, ma il Papa stesso convalidava tutti i propri atti esclusivamente con una bolla, fino a quando, nel sec. XIII^o, non venne introdotto l'uso dell'anello piscatorio impresso sulla cera, peraltro utilizzato solo in modo occasionale.

Pertanto, almeno originariamente, in occidente la bollatura metallica fu normalmente espressione del potere ecclesiastico, pontificio ed episcopale, mentre l'uso del sigillo di cera fu sinonimo del potere laico, di re e principi.

La bollatura divenne ben presto la regola anche nelle diocesi dell'impero romano e nelle eparchie orientali. Alla metà del sec. XIII^o, in particolare, si ebbe, nell'organizzazione delle diocesi europee, una tripartizione dei sistemi di sigillatura, secondo i seguenti criteri:

- a) alcune diocesi poste sulle rive del Mediterraneo, situate nelle località della Spagna meridionale e dell’Africa settentrionale, usavano un’impronta di inchiostro ottenuta mediante timbratura, restando influenzate in ciò dalla cultura e dalla diplomazia araba;
- b) le diocesi ed i regni dell’impero bizantino e dell’impero latino di Costantinopoli, il regno latino di Gerusalemme e i regni di Cipro e di Armenia, le città marittime di Venezia, Genova e Pisa e i loro emuli dell’interno, le diocesi dell’Italia meridionale, della Sicilia e della Sardegna, delle coste provenzali e della Linguadoca e, risalendo il Rodano, di Lione, nonché dei regni iberici e, ovviamente, il Papato –una vasta area quindi comprendente tutte le coste del Mediterraneo occidentale– autenticavano gli atti, o quanto meno quelli più solenni, con una bolla di piombo;
- c) nei paesi del Nord Europa dominava, sia nelle giurisdizioni ecclesiastiche che laiche, quasi incontrastato il sigillo di cera, tranne che per gli atti eccezionali dell’imperatore e dei sovrani dei regni vicini.

La bolla fin dal Medioevo rappresentò, d’altra parte, l’atto tipico che esprimeva o, ancora meglio, incorporava materialmente e visibilmente la potestà di giurisdizione del Vescovo o prelato emanante, sancendone ufficialmente ed indiscutibilmente, di fronte a tutti i fedeli, la titolarità e la legittimazione al relativo esercizio in un determinato territorio. Sotto tale aspetto, la bolla costituiva, sul piano della prassi concreta dei rapporti sociali e giuridici, la prova inequivocabile dell’esistenza, in capo ad un determinato Vescovo o prelato, di una determinata potestà di giurisdizione, quale effetto o manifestazione tipica, visibile, della medesima potestà e valeva a distinguerla da una diversa potestà, in capo ad un altro Vescovo o prelato, concorrente con la prima.

La bolla costituì, in tal senso, il provvedimento caratteristico che *conteneva* e *trasportava* la potestà di giurisdizione episcopale, e venne intesa sia come sigillo riprodotto l’immagine, effigie o denominazione distintiva (serie di parole o leggenda) di un determinato Vescovo, sia come provvedimento ed, infine, quale documento tipico munito di tale sigillo.